




# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*



Agenzia Segretari

gascp\_aa

Roma, N. 00992-E (P)  
del 19-12-2013

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo  
Capoluoghi di Regione  
LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente dell'Ufficio IV "Interventi di sviluppo  
organizzativo"  
Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA

Al Dipartimento per le politiche del personale  
dell'amministrazione civile e per le risorse  
strumentali e finanziarie  
Via Cavour, 6  
00184 ROMA

**Oggetto: Tutela antinfortunistica segretari comunali e provinciali.**

A seguito del definitivo trasferimento, al Ministero dell'Interno, delle funzioni connesse alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, l'Inail ha rappresentato come - in forza di un parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali condiviso anche dal Ministero dell'economia e delle finanze - la tutela antinfortunistica dei segretari comunali e provinciali debba ritenersi nuovamente ricondotta nell'ambito della gestione "*per conto dello Stato*" di cui agli artt. 127 e 190 del T.U. n.1124/1965 e come, conseguentemente, debbano ritenersi superate le specifiche istruzioni a suo tempo dettate a seguito della costituzione dell'Agenzia autonoma.

Da un punto di vista prettamente finanziario, mentre nel previgente regime ciascun ente locale presso il quale il segretario prestava servizio provvedeva, a proprio carico, in sede di autoliquidazione, al versamento di un "premio" annuale, per effetto della reviviscenza del regime "*per conto*" il Ministero dell'Interno dovrà



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

provvedere al rimborso all'Inail degli oneri conseguenti alla tutela attuata (dall'Istituto) nei casi di infortunio o malattia professionale.

In ordine, invece, agli adempimenti formali in materia antinfortunistica, l'obbligo di denuncia dell'evento lesivo occorso al segretario incombe ora sul Ministero dell'Interno, sia nell'ipotesi, normalmente ricorrente, nella quale i segretari sono chiamati a svolgere le loro funzioni presso un comune o una provincia, sia nei casi in cui gli stessi prestino, temporaneamente, servizio presso un qualsiasi ente o amministrazione, in posizione di comando o distacco.

Atteso quanto sopra, al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi e tenuto conto dei termini stringenti previsti dalla legge e delle connesse sanzioni, appare necessario chiarire gli aspetti di seguito rappresentati.

Alla luce dei provvedimenti di organizzazione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sia a livello centrale che periferico, gli obblighi di denuncia dell'evento lesivo che incombono sul Ministero dell'Interno competono:

- per i segretari iscritti nelle sezioni regionali dell'Albo, ai Prefetti dei rispettivi capoluoghi di Regione, competenti alla relativa gestione ai sensi dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale del 23 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012, registro n. 6. foglio n. 376, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13 dicembre 2012.
- per i segretari comunali e provinciali gestiti direttamente dall'Albo Nazionale, nonché per i segretari comunali e provinciali in posizione di comando/accordo presso altre amministrazioni, all'Ufficio Albo Nazionale.

Gli oneri connessi ai rimborsi da corrispondere all'Inail nei casi di infortunio o malattia professionale graveranno sul Programma 2.4 "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Nel segnalare che i termini per l'invio della denuncia decorrono dal momento in cui il Ministero dell'Interno viene a conoscenza dell'evento lesivo, si rappresenta come quest'ultimo dovrà essere comunicato, alle strutture competenti, dal segretario interessato ovvero, in alternativa, dall'amministrazione presso cui lo stesso presta la propria attività lavorativa.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

A tal fine, le SS.LL. sono invitate, per quanto di rispettiva competenza, a dare la massima diffusione alle nuove modalità operative, sia nei confronti dei segretari che presso le amministrazioni locali interessate.

Sono altresì pregate di provvedere agli adempimenti che si renderanno necessari ai fini dell'accreditamento sul portale dell'Istituto ([www.inail.it](http://www.inail.it)) per l'invio telematico delle denunce/comunicazioni.

Si segnala, infine, come comunicato dall'INAIL con nota del 22 maggio 2013 (che si allega), che per le denunce in discorso il codice da utilizzare è il n. **2403** e che, di conseguenza, gli adempimenti di cui trattasi dovranno essere gestiti separatamente rispetto a quelli relativi personale in servizio presso gli uffici periferici.

IL PREFETTO  
Dot. Umberto Cimmino

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI



AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Via Cavour, 6 - 00184 ROMA

(risorsefinanziarie.area7@pec.interno.it)

(risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it)

**OGGETTO:** Attivazione della modalità di invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio da parte delle Pubbliche Amministrazioni in gestione per conto dello Stato.

Come noto, il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005<sup>1</sup> e successive modifiche ed integrazioni<sup>2</sup>, ha disposto che le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche debbano avvenire esclusivamente in via telematica.

Inoltre, il d.p.e.m. 22 luglio 2011<sup>3</sup> ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica a far data dal 1° luglio 2013.

Ciò premesso, l'INAIL<sup>4</sup> ha recepito tale termine per l'invio delle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, per tutte le categorie di datori di lavoro pubblici e privati.

L'invio telematico delle denunce a fini assicurativi è, peraltro, funzionale alla successiva attuazione dell' art.18, lett. r), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. Sicurezza)<sup>5</sup>, già portato all'attenzione di codesta Amministrazione con lettera inviata a gennaio 2012.

<sup>1</sup> Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>2</sup> Cfr. art. 32 del d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, artt. 6 e 7 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

<sup>3</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, recante disposizioni in materia di "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, al sensi dell'articolo 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".

<sup>4</sup> Cosa determina del Commissario Straordinario n. 216 del 5 luglio 2012 relativa all'"Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'INAIL per le comunicazioni con le imprese - Cronoprogramma al sensi dell'art. 2, comma 3 del d.p.e.m. 22 luglio 2011".

<sup>5</sup> L'art. 18, lettera r) prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro di "comunicare in via telematica all'INAIL nonché per loro tramite al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini analitici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, quelli

Come già rappresentato, questo Istituto ha reso da tempo disponibile, per i datori di lavoro titolari di rapporto assicurativo<sup>6</sup>, il servizio di invio della denuncia di infortunio e di malattia professionale in via telematica, attraverso il portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - *Punto Cliente*. Recentemente, allo scopo di attualizzarne i contenuti e di adeguarli al disposto del T.U. Sicurezza, il suddetto servizio è stato implementato e rilasciato in esercizio nella nuova versione denominata "Denuncia/Comunicazione di infortunio".

Al fine di rendere disponibile tale servizio anche alle amministrazioni pubbliche destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato<sup>7</sup>, la nuova versione di Denuncia/Comunicazione di infortunio è stata predisposta con i campi necessari a ricevere anche le denunce degli eventi lesivi riguardanti il personale soggetto alla speciale forma della gestione per conto dello Stato. ] \*

Nel caso in cui codesta Amministrazione debba effettuare la denuncia di un evento lesivo relativo ad un dipendente al quale si applica la speciale forma di gestione per conto dello Stato, è prevista una particolare configurazione, differente da quella utilizzata dal datore di lavoro che opera in regime ordinario di assicurazione.

In particolare, è necessario che codesta Amministrazione attivi un sistema di profilazione delle utenze da abilitare al fine di poter utilizzare il servizio predisposto dall'Istituto per le denunce in questione.

Il sistema di profilazione in parola<sup>8</sup> prevede, da parte di ciascuna amministrazione, l'inserimento ed il successivo aggiornamento in Punto Cliente:

- a) del proprio assetto organizzativo, coincidente in una o più strutture ovvero uffici aventi autonomia gestionale, individuati dalle singole amministrazioni (tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli stessi, nei quali viene svolta l'attività, nell'applicativo denominato *Strutture P.A. in Gestione Conto Stato* (cfr. Manuale utente per l'utilizzo del servizio Strutture P.A. in Gestione Conto Stato - All. n.1). In tale applicativo è altresì possibile inserire eventuali *Raggruppamenti di strutture* ovvero centri di responsabilità intermedi tra l'amministrazione centrale e le strutture stesse<sup>9</sup>;
- b) dei *Datori di lavoro*, responsabili di ciascuna struttura, ovvero i dirigenti o i funzionari (nei soli casi in cui siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale) ai quali spettano i poteri di gestione in quanto dotati di autonomia decisionale<sup>10</sup>.

relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni di cui all'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124".

<sup>6</sup> Si ricorda che, per particolari figure di lavoratori, anche le amministrazioni pubbliche destinatarie della gestione per conto dello Stato sono soggette al regime ordinario di assicurazione e di denuncia.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 127 T.U. 1124/1965 e del successivo D.M. 10 ottobre 1983, recante "Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL". Cfr. anche circ. INAIL n. 20 del 01 aprile 1987.

<sup>8</sup> Visualizzabile al seguente indirizzo web: [www.inail.it](http://www.inail.it) - Assicurazione - LAVORATORI - Gestione per conto dello Stato.

<sup>9</sup> Nell'ipotesi in cui una Amministrazione abbia già inserito, ai sensi delle istruzioni impartite da questo Istituto, con circolare n. 43 del 25 agosto 2009 recante "Comunicazione nominativo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Modifiche all'art.18, comma 1, lett. aa) del D. lgs. n. 81/2008", l'applicativo propone le unità produttive già inserite nella procedura RLS, dando la possibilità di modificarle.

<sup>10</sup> Art. 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

nell'applicativo denominato *Gestione Utenti/Profili* (cfr. Manuale utente per l'utilizzo del servizio Gestione utenti e profili Gruppo P.A. in Gestione Conto Stato - All. n.2).

In considerazione delle richieste pervenute da diverse Amministrazioni, al fine di agevolare inizialmente l'utilizzo degli applicativi informatici per attivare il processo di abilitazioni in tempo utile per adempiere all'obbligo di denuncia in via telematica, questo Istituto si rende disponibile, su richiesta, ad inserire, per conto di codesta Amministrazione, i dati di cui ai punti a) e b) previa ricezione del file in formato excel debitamente compilato in ogni sua parte (All. n.3). Le attività di successivo aggiornamento dei dati saranno a carico dell'Amministrazione interessata.

Il gruppo di profili denominato *P.A. in Gestione Conto Stato* prevede i seguenti tre livelli di utenze, al fine di garantire la massima adattabilità all'organizzazione interna delle diverse amministrazioni:

- 1) un primo livello obbligatorio, denominato *Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato* (di seguito *Amministratore centrale*), viene assegnato dall'INAIL all'Amministrazione, al fine di attribuire a tale incaricato la gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei dati relativi alle strutture e dei dati anagrafici dei datori di lavoro responsabili di struttura;
- 2) un secondo livello facoltativo, denominato *Amministratore Raggruppamento di Strutture P.A. in Gestione Conto Stato* (di seguito *Amministratore Raggruppamento*), può essere creato dall'Amministratore centrale qualora si renda necessario decentrare la gestione delle utenze di un determinato insieme di datori di lavoro facenti parte del predetto raggruppamento di strutture, precedentemente definito;
- 3) un terzo livello obbligatorio, denominato *Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato* (di seguito *Datore di lavoro*), corrispondente al soggetto designato quale responsabile dell'invio delle denunce di infortunio e malattia professionale.

Il primo ed il secondo livello di utenze, nell'ambito di amministrazioni articolate e complesse, sono funzionali alla creazione delle utenze di terzo livello (*Datori di lavoro*), le sole abilitate all'invio delle denunce.

Ciascuna delle tre tipologie di utenze prevede comunque la possibilità di profilare uno o più *delegati* per le proprie funzioni. In particolare, il *Datore di lavoro*, individuato ai sensi della normativa sopra citata, potrà conferire a un delegato l'adempimento di cui all'art. 53 T.U. Infortuni.

L'utenza di *Amministratore centrale* può essere conferita a uno o più soggetti, individuati a cura di codesta Amministrazione, attraverso la compilazione e la restituzione a questa Direzione dell'apposito modulo (All. n.4). L'inserimento, la revoca e la modifica di tali utenze devono essere sempre richieste all'indirizzo di posta elettronica [deprestazioni@postacert.inail.it](mailto:deprestazioni@postacert.inail.it).

Di seguito si indicano il codice o i codici INAIL<sup>11</sup>, attualmente in uso per il rimborso degli oneri derivanti dalla speciale gestione per conto dello Stato, attribuiti a codesta Amministrazione statale:

<sup>11</sup> Si evidenzia che la denominazione dei codici è stata condivisa, al momento della istituzione dello stesso, con l'Ufficio di codesta Amministrazione deputato al rimborso degli oneri derivanti dalla gestione stessa.

Codice INAIL	Descrizione
2400	Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
2401	Gabinetto del Ministro ✕
2402	Dipartimento del Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (personale operaio, ruoli tecnici e amministrativi)
2403	Dipartimento Affari interni e territoriali (dal 1° gennaio 2013 valido anche per i Segretari comunali e provinciali)
2410	Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie
2430	Dipartimento di Pubblica Sicurezza (personale civile)
2431	Personale Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso gli Uffici periferici (Prefetture e Questure)

Tali codici dovranno essere associati, a cura dell'Amministratore centrale, a ciascuna struttura (inserita nell'applicativo di cui al punto a), affinché siano utilizzati dai relativi datori di lavoro abilitati alla compilazione delle denunce on line.

Si rappresenta inoltre che, nel caso in cui codesta Amministrazione si avvalga anche di lavoratori per i quali sia tenuta, ai sensi di legge, a corrispondere il premio assicurativo all'INAIL in gestione ordinaria (ad es. collaboratori a progetto, tirocinanti, ecc.), e quindi non soggetti alla speciale gestione per conto dello Stato, le eventuali denunce di infortunio e di malattia professionale relative a tali lavoratori andranno effettuate, sempre in via telematica, tramite l'applicativo già disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - Punto Cliente, utilizzando la apposita profilazione attribuita al Codice cliente.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito, potranno essere contattati i funzionari di seguito indicati:

Silvia Pierlorenzi - D.C. Prestazioni - tel. 0654873713 [s.pierlorenzi@inail.it](mailto:s.pierlorenzi@inail.it)  
Paoletta Parroni - D.C. Prestazioni - tel. 0654873652 [p.parroni@inail.it](mailto:p.parroni@inail.it)

All.: c.d.s.

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Luigi Sorrentini

*Luigi Sorrentini*